

TI_GERICHTE 12.1994.26 vom 20. März 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-03-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1994.26

FR: TI_GERICHTE 12.1994.26 du 20 mars 1995

IT: TI_GERICHTE 12.1994.26 del 20 marzo 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

I diritti del committente in caso di difetti dell'opera sono regolati dall'art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all'interessato o di rifiutare l'opera, postulando in caso di colpa dell'appaltatore anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell'opera, o chiedere, se ciò non cagioni all'appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO). Nella prima eventualità, vale a dire quella retta dall'art. 368 cpv. 1 CO, il committente tende alla rescissione ex tunc del contratto di appalto in analogia con l'azione redibitoria di cui all'art. 205 cpv. 1 CO (DTF 98 II 122; Gauch , Der Unternehmer im Werkvertrag, 2. edizione, n. 414 e segg.) con la logica conseguenza dell'estinzione delle reciproche obbligazioni delle parti contraenti e dell'obbligo alla restituzione delle prestazioni già effettuate (Gauch , opera citata, n. 416 e 417; II CCA 15 luglio 1991 in re R./R. SA, 14 ottobre 1985 in re C./R. SA). Come risulta espressamente dal testo della norma, premessa indispensabile della ricusa dell'opera è l'esistenza di un difetto così grave da renderla inservibile per il committente, o comunque tale da non poter più equamente imporre al committente la sua accettazione (II CCA 28 gennaio 1994 in re M./R.C. SA; Gauch , Der Werkvertrag, n. 1014, 1074 e segg.). Nella seconda eventualità, quella governata dall'art. 368 cpv. 2 CO, il committente non propone la rescissione del contratto di appalto, limitandosi unicamente a postulare l'aggiudicazione di uno dei diritti ivi contemplati. Premessa comune all'esercizio dei diritti previsti da questa norma è che "i difetti o le difformità del contratto siano di minore entità". Se ciò non è il caso, se cioè l'opera è effettivamente inutilizzabile, si rivela privo di senso chiedere la riduzione della mercede a zero, visto che tale opzione viene in pratica a coincidere con la ricusa dell'opera (Gauch , opera citata, n. 1138 e 1148). Parimenti, il diritto alla riparazione gratuita non può essere esercitato se l'opera a causa dell'elevata difettosità non può oggettivamente essere riparata (Gauch , opera citata, n. 1233), dovendosi perciò ritenere che non esiste ai sensi dell'art. 368 CO il diritto del committente all'esecuzione di una nuova opera in luogo di quella difettosa o perita (DTF 98 II 120; Gauch , opera citata, n. 1249 e 1250). Va inoltre osservato che anche se la riparazione è possibile, la stessa non può essere imposta all'appaltatore se gli causa costi esorbitanti, ovvero sproporzionati rispetto al vantaggio che il committente ottiene con la riparazione dell'opera (DTF 111 II 173; Gauch , opera citata, n. 1236).

E. 2

novembre 1993 in re A. SA/B. snc; Gauch , opera citata, n. 1265, 1298 e 1301), oppure ancora, in applicazione dell'art. 2 CC, se in conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare l'equivalenza delle reciproche prestazioni contrattuali (DTF 107 II 348; II CCA 11 agosto 1993 in re G./P.).

E. 3

Nel caso che ci occupa, non è contestato che in un primo tempo gli impianti di allarme hanno avuto dei problemi. Secondo i testi, si tratterebbe tuttavia di difetti di gioventù pressoché inevitabili in impianti di quel genere (testi _____). Per i convenuti i problemi si sono tuttavia protratti ben più a lungo dell'iniziale periodo di aggiustamento, così che a diverse riprese gli addetti della ditta attrice hanno effettuato interventi più o meno rilevanti, ivi compresa la sostituzione dei sensori delle tapparelle, ritenuti, a ragione o a torto, la causa del cattivo funzionamento dei sistemi di allarme (teste _____).

E. 4

E' comunque pacifico che i convenuti, confrontati con il cattivo funzionamento dell'opera, hanno esercitato il loro diritto di scelta ai sensi dell'art. 368 CO dapprima in favore dell'opzione costituita dalla riparazione gratuita. A mente loro, nonostante gli interventi dell'attrice l'opera è rimasta difettosa, di modo che essi il 12 ottobre 1986 hanno assegnato all'attrice un termine di 10 giorni per consegnare l'impianto finalmente esente da ogni difetto, con l'avvertenza che in caso contrario essi l'avrebbero fatto smontare per sostituirlo con altro più affidabile (doc. P e doc. 8). In altre parole, visto il persistere dei difetti, i convenuti hanno assegnato all'attrice un ultimo termine, annunciando nel contempo l'intenzione di recedere dal contratto per il caso di reiterata inadempienza. La messa in mora non è rimasta senza riscontro da parte dell'attrice: il 23 ottobre 1986, ovvero entro il termine assegnatole, essa ha affermato la propria disponibilità alla verifica dei due impianti, alla sostituzione di tutti i sensori delle tapparelle e al montaggio dei relativi circuiti di memoria, il tutto gratuitamente (doc. Q e doc. 9). I convenuti non hanno reagito a questa proposta, e questo anche dopo essere nuovamente stati sollecitati in proposito dall'attrice in data 13 novembre 1986 (doc. R). Da quel momento non vi è stata più possibilità di accordo, avendo i convenuti provveduto alla sostituzione dei due impianti di allarme.

E. 5

Dovendosi ammettere, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, l'esistenza di difetti dell'impianto anche dopo gli interventi correttivi effettuati dall'attrice, il punto di questione decisivo per l'esito della causa è quello a sapere se deve essere ammesso che i convenuti erano legittimati a ricusare l'opera dell'attrice.

E. 5.1

La prima condizione per poter esercitare nuovamente il diritto di scelta, è la mora dell'appaltatore nell'effettuazione della riparazione gratuita, la sua incapacità a provvedervi convenientemente, o l'oggettiva impossibilità di riparare l'opera (cfr. consid. 2). Occorre perciò valutare se nella specie deve essere ammessa la mora dell'attrice nell'effettuazione della riparazione, non risultando dagli atti l'impossibilità oggettiva di riparare l'impianto o l'incapacità dell'attrice medesima di provvedervi (in senso contrario: deposizione _____, da cui si evince che un analogo impianto fu reso operativo mediante la sostituzione dei sensori con altri di diverso tipo). Nella decisione sulla mora dell'attrice nell'effettuazione della riparazione gratuita deve essere esaminato il suo predetto comportamento in seguito alla sollecitatoria del 12 ottobre 1986: ci si deve in altri termini

chiedere se essa può essere considerata in mora per il solo fatto di non aver effettuato la riparazione nel termine assegnatole, o se la mora è da escludere per il fatto che essa entro detto termine ha offerto la propria prestazione senza in seguito ottenere più riscontro dai convenuti. La risposta deve essere sfavorevole ai convenuti. Secondo dottrina, infatti, gli effetti della mora vengono scongiurati già solo con l'offerta della corretta prestazione contrattuale (Von Thur/Escher , Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. 2, 3. edizione, Zurigo, 1974, pag. 142; Bucher , Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. edizione, Zurigo, 1988, pag. 359; Honsell/Vogt/Wiegand , OR I, Basilea, 1992, n. 12 ad art. 102 CO), e questo in special modo in un caso come quello di specie, ove non si poteva in buona fede senz'altro pretendere la prestazione dell'attrice, ma occorre al contrario atti preparatori dei convenuti, che dovevano in particolare fare accedere l'attrice al proprio domicilio affinché effettuasse la richiesta riparazione. Si deve perciò ritenere che non reagendo all'offerta dell'attrice del 23 ottobre 1986 si sia venuta a creare una situazione di mora del creditore e non del debitore (art. 91 CO; Oser/Schönenberger , Zürcher Kommentar, n. 27 ad art. 102 CO; Von Thur/Escher , ibidem; Honsell/Vogt/Wiegand , ibidem).

E. 5.2

In secondo luogo, quand'anche si volesse ammettere l'avvenuta rinascita del diritto di scelta dei convenuti, questi erano legittimati ad esprimere la scelta della ricusa dell'opera solamente alle condizioni poste dall'art. 368 cpv. 1 CO (Gauch , opera citata, n. 1264, 1266, 1301), ovvero solamente nel caso che la stessa fosse così gravemente difettosa da essere inservibile, o comunque tale da non poter in buona fede essere imposta al committente (cfr. consid. 1). Nella specie, si può forse non condividere la valutazione del Pretore secondo cui non sarebbe stata dimostrata l'esistenza di difetti degli impianti di allarme, ma di certo, specie in assenza di un riscontro peritale, non può essere proceduralmente ammessa l'esistenza di difetti tali da rendere l'opera del tutto inservibile, o da rendere comunque inammissibile la sua accettazione da parte dei committenti (in senso contrario, come si è detto, la deposizione _____; cfr. anche -implicitamente- le conclusioni dei convenuti, pag. 5), tant'è vero che gli stessi convenuti nel loro gravame (pag. 14, 17) ammettono l'eventualità di un possibile "minor valore" dell'opera, tesi che esclude automaticamente la possibilità di ricusa.

E. 5.3

Se ne deve concludere che la ditta attrice non è venuta a trovarsi in mora con la riparazione gratuita dell'opera, ma che anche se così fosse, i convenuti non avrebbero potuto comunque ricusarla, in quanto non inservibile, ma al massimo postulare l'aggiudicazione del minor valore, oppure fare eseguire da terzi la riparazione a spese dell'attrice (Gauch , opera citata, n. 1269 e segg., in particolare n. 1283), così come del resto annunciato nella loro lettera del 2 dicembre 1986 (doc. S, pag. 2). Non essendo giustificata la ricusa dell'opera, ne deve necessariamente conseguire la reiezione del gravame. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 14 dicembre 1994 di _____ e _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 750.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 800.-- già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico. I convenuti rifonderanno all'attrice fr. 1'200.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda

Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente
segretario

II

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.